



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza

Composto dai Signori Magistrati:

Stefano BACCARINI	Presidente
Vito CARELLA	Componente
Alessandro TOMASSETTI	Componente-Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7420/2004 proposto dalla CAR SEGNALETICA STRADALE S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Carbone ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Giulio Cimaglia in Roma, via Marconi n. 36;

CONTRO

- l'ANAS S.p.a. – Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Speciale ed elett.te dom.ta in Roma, via Marcello Prestinari n. 23 presso lo studio dello stesso;

E NEI CONFRONTI

- di Marinelli Italiano & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- Segnaletica Stradale Giuliana S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- dei provvedimenti di esclusione dalle gare n. TS04-022 e TS04-023, mai comunicati e conosciuti in data 4 giugno 2004 all'esito di istanza di accesso ai documenti, di cui al bando per pubblico incanto;
- di tutti i verbali delle gare;
- dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria alle controinteressate e, se adottato, quello di aggiudicazione definitiva delle gare;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente ancorché non conosciuto e non comunicato.

E PER IL RICONSCIMENTO

- del diritto alla partecipazione e/o all'aggiudicazione della gara o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

Visto il ricorso con i relativi atti.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ANAS S.p.a.

Visti gli atti tutti di causa.

Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.

Udite le parti, come da verbale, alla pubblica udienza del 24 novembre 2004.

FATTO

Con ricorso n. 7420/2004 notificato l'8 luglio 2004 e depositato in data 14 luglio 2004, la ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Con formale bando di gara, l'ANAS S.p.a. – Compartimento per la Viabilità del Friuli Venezia Giulia – indiceva le seguenti tornate di gara pubblica: 1) n. TS04-022 per l'affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria e servizio pronto intervento per la sostituzione di barriere metalliche ... del Centro di Manutenzione di Trieste” per l'importo a base d'asta di Euro 143.300,00; 2) n. TS04-023 per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria – barriere di sicurezza ... del Centro di Manutenzione di Pordenone” per l'importo a base d'asta di Euro 94.500,00.

La ricorrente, avendone i requisiti, partecipava alla gara formulando le sue migliori offerte.

La Commissione di gara, con verbali del 19 maggio 2004, mai comunicati alla ricorrente e conosciuti il 4 giugno 2004 all'esito di istanza di accesso ai documenti, disponeva l'esclusione della ricorrente da entrambe le tornate di gara con la seguente identica motivazione “esclusa ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 554/1999 lettera f). Visto il provvedimento n. 30787 del 31.12.02 del Compartimento Anas di Trieste”.

Esclusa l'istante, la gara veniva aggiudicata in via provvisoria alle odierne controinteressate.

Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:

- violazione dell'art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come modificato dal D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412; eccesso di potere per errore nei presupposti; irragionevolezza, contraddizione, abnormità, manifesta ingiustizia. Violazione dell'art. 97 Cost.
- carenza di motivazione; difetto di istruttoria; violazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l'ANAS deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza collegiale n. 4310/2004 veniva respinta la istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2004, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Rileva il Collegio come ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75, comma 1, lett. f) D.P.R. n. 554 (secondo cui "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che

bandisce la gara”), integra causa di necessaria esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti la circostanza di essere incorsi in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara.

Tale causa di esclusione, peraltro, non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza o malafede tenuto dall’aspirante partecipante nel corso del pregresso rapporto intercorso con la stazione appaltante, dovendosi reputare sufficiente la valutazione che la stessa Amministrazione abbia fatto, in sede amministrativa, del comportamento tenuto in altri e precedenti rapporti contrattuali dal soggetto che chiede di partecipare alla nuova procedura selettiva.

Sotto tale profilo, infatti, non assume rilievo la sindacabilità giurisdizionale della suddetta valutazione amministrativa, posto che l’esigenza soddisfatta dalla richiamata previsione nel delineare la causa di esclusione è quella di salvaguardare l’elemento fiduciario, evidentemente scalfito in presenza di un giudizio formulato dalla Amministrazione stessa circa la grave negligenza dell’aspirante partecipante.

Pertanto, occorre rilevare come debba ritenersi sufficiente l’accertamento in sede amministrativa della causa di esclusione

invocata nel caso di specie, ossia quella di cui all'art. 75, lett. f), D.P.R. n. 554/1999.

D'altra parte, deve ritenersi non affetto dalla dedotta violazione della previsione normativa succitata il provvedimento impugnato che, nell'escludere la ricorrente dalla gara in oggetto, richiama, *per relationem*, il provvedimento con cui, per l'altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa Amministrazione aveva provveduto alla risoluzione del rapporto contrattuale sulla scorta di gravi inadempienze da parte dell'impresa ricorrente. Dal richiamato atto di risoluzione del rapporto, infatti, emerge la contestazione alla ricorrente delle condotte impicanti senz'altro una valutazione, ad opera della Amministrazione, di inadeguatezza del contegno tenuto dalla società rispetto alla esigenza di garantire il carattere fiduciario del rapporto.

Né può valere, ai fini della decisione in ordine alla applicazione dell'art. 75, lett. f), D.P.R. n. 554/1999, la considerazione in merito alla legittimità o meno dell'accertamento in merito al grave inadempimento disposto dalla Amministrazione in altra gara e non contestato dalla parte ricorrente.

Ancora inconferente appare l'assunto in ordine alla illegittimità del provvedimento impugnato poiché non fondato su di un grave inadempimento *contrattuale* "che unicamente potrebbe giustificare (fermo l'obbligo della motivazione)

l'esercizio del potere di escludere ai sensi dell'art. 75 lett. f) dpr 554/99" (pag. 4 della memoria difensiva del ricorrente depositata in data 10 novembre 2004).

A tal proposito occorre rilevare come la grave negligenza o malafede non debba essere riferita all'adempimento contrattuale quanto piuttosto alla *esecuzione* dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che, anche in considerazione della possibile consegna dei lavori anteriormente alla conclusione del contratto (art. 120 D.P.R. n. 554/1999), comprende la stessa ipotesi di impossibile consegna dei lavori per cause derivanti dalla condotta dell'appaltatore (art. 120, comma 7, D.P.R. n. 554/1999).

D'altra parte, non assume rilievo decisivo la circostanza della avvenuta stipulazione, tra Amministrazione ed odierna ricorrente, di altri contratti di appalto anche successivamente all'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale indicata quale causa di esclusione dalla gara di cui al presente ricorso.

Sotto tale profilo, infatti, va rilevato, anche sulla scorta della pronuncia della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1071/2004, che l'intervenuta risoluzione del pregresso rapporto contrattuale e, in concreto, la contestazione alla ricorrente di specifici e reiterati contegni contrattuali di per sé soli sufficienti ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario, giustificano *ex se* la disposta esclusione, imponendo piuttosto un obbligo di rafforzata

motivazione all'Amministrazione che ritenga di instaurare ugualmente con lo stesso soggetto un nuovo rapporto contrattuale.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2004.

Presidente – Stefano Baccarini

Estensore – Alessandro Tomassetti